

REGNO UNITO**Corte Suprema, sentenza del 6 marzo 2025, nel caso *The Royal Embassy of Saudi Arabia (Cultural Bureau) v Costantine*, [2025] UKSC 9, sul riconoscimento dell'immunità statale alla *Royal Embassy of Saudi Arabia***

07/03/2025

Con la pronuncia in esame la Corte Suprema del Regno Unito ha chiarito, confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale, che il riconoscimento dell'immunità agli Stati stranieri è limitato esclusivamente agli atti posti in essere da uno Stato straniero nell'esercizio della propria autorità sovrana, mentre non si estende anche all'impiego di personale all'interno delle strutture diplomatiche, che, di per sé, resta un atto di diritto privato.

I fatti di causa riguardano l'Ambasciata Reale dell'Arabia Saudita (*Royal Embassy of Saudi Arabia*), convenuta in giudizio dinanzi all'*Employment Tribunal* da una propria dipendente, impiegata nell'ufficio culturale dell'Ambasciata, che denunciava di aver subito discriminazioni e molestie a causa della sua fede religiosa. L'Ambasciata aveva invocato la propria immunità ai sensi dello *State Immunity Act 1978*. In merito a tale profilo, l'*Employment Tribunal* si era pronunciato a favore della ricorrente, e l'*Employment Appeal Tribunal* aveva respinto l'impugnazione dell'Ambasciata. La *Court of Appeal* aveva concesso all'Ambasciata la *permission to appeal*, ma, prima dell'udienza, i legali dell'Ambasciata avevano rinunciato al loro mandato a causa del mancato pagamento delle somme dovute dall'Ambasciata. Quest'ultima non aveva quindi partecipato all'udienza dinanzi alla *Court of Appeal*, che aveva rigettato l'impugnazione. L'Ambasciata aveva successivamente presentato ricorso alla *Supreme Court*, da un lato, sostenendo l'erroneità della decisione della *Court of Appeal* per aver respinto l'impugnazione senza pronunciarsi sulla questione dell'immunità statale e, dall'altro lato, contestando le decisioni dei giudici di prime cure che avevano negato il riconoscimento dell'immunità statale.

Nel respingere all'unanimità l'impugnazione, la *Supreme Court* ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale in materia di immunità degli Stati. In particolare, richiamando il precedente *Benkharbouche v Embassy of the Republic of Sudan (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and others intervening)* [2017] UKSC 62, il collegio ha sottolineato come l'immunità, riconosciuta agli Stati dalla *section 1* dello *State Immunity Act 1978*, sia limitata esclusivamente agli atti posti in essere da uno Stato straniero nell'esercizio della propria autorità sovrana. Non si estende, invece, all'impiego di personale all'interno delle strutture diplomatiche, che, di per sé, resta un atto di diritto privato. Secondo la *Supreme Court*, ai fini della valutazione in ordine al riconoscimento di un'immunità nel caso di specie, occorre quindi valutare se l'Ambasciata (i) abbia stipulato un contratto di impiego con la propria dipendente nell'esercizio della propria sovranità, e (ii) abbia adottato la condotta contestata dalla dipendente nell'esercizio della propria sovranità.

Confermando la decisione dei giudici di prime cure, la *Supreme Court* ha reputato che, sebbene la diffusione della cultura e dell'istruzione, promossa dall'ufficio in cui era incardinata la dipendente, possano essere espressione di una funzione governativa all'interno dell'Ambasciata, un'analisi del rapporto di impiego nel caso di specie indica l'inesistenza di un rapporto di prossimità significativo tra mansioni della dipendente e funzioni governative. Ad esempio, il collegio ha osservato che, sebbene la dipendente avesse potenzialmente accesso a un ventaglio particolarmente ampio di informazioni confidenziali, (i) il suo ruolo non richiedeva di accedervi; (ii) la dipendente era inconsapevole della possibilità di accedervi; e (iii) non aveva, in effetti, mai effettuato accessi. La circostanza che la dipendente avesse gestito alcune limitate informazioni confidenziali (come, per esempio, i contatti personali e le informazioni identificative di persone, anche esponenti di governo, che avevano partecipato ad eventi dell'Ambasciata) non è sufficiente a determinare quella prossimità tra mansioni e funzioni governative che sarebbe necessaria al fine di riconoscere immunità.

La decisione è consultabile *online* a questo [link](#); a questo [link](#) è invece reperibile il relativo comunicato stampa.

Raffaele Felicetti